



ALLEGATO A alla Dgr n. 2424 del 20 dicembre 2013

pag. 1/7

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA E DI FORMAZIONE

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente pro tempore della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2303 del 28.09.2010 nonché della D.G.R. n. 319 del 12.03.2013

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.

Di seguito anche cumulativamente, "Le parti"

PREMESSO

- a) Che la concertazione e la collaborazione tra i soggetti istituzionalmente coinvolti sul tema dell'immigrazione si è rivelato, alla luce dei risultati raggiunti e delle potenzialità espresse, il miglior strumento di governance ai fini dell'individuazione e della realizzazione delle priorità da perseguire e delle specifiche esigenze presenti sul territorio, oltre che la miglior opzione per accrescere l'attenzione, la responsabilizzazione e la partecipazione organizzata e trasversale dei diversi attori.
- b) Che il Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 86 del 29.10.2013, ha inteso, in continuità con le precedenti programmazioni, proseguire nell'utilizzo dello strumento dei Tavoli Provinciali di Coordinamento composti dai soggetti istituzionali territorialmente coinvolti nel processo di programmazione (Regione, Province, Conferenze dei Sindaci,

Prefetture, Uffici Scolastici), al fine di mantenere in essere un sistema integrato di interventi e servizi per il sostegno alle politiche di formazione e di integrazione sociale e scolastica dei cittadini stranieri immigrati, volte da un lato a rafforzare l'efficacia degli interventi stessi e dall'altro ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

- c) Che in attuazione del citato Piano Triennale è stato quindi elaborato il Programma annuale 2013 in materia di immigrazione, approvato dalla Giunta regionale in data 16.12.2013, che prevede, nell'ambito della Linea Strategica 1: "Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l'integrazione dei cittadini stranieri", due filoni di intervento: Azioni di formazione e Azioni di integrazione sociale e scolastica, la cui titolarità, in qualità di soggetti attuatori, viene confermata, in continuità con la precedente programmazione, rispettivamente alle sette Amministrazioni Provinciali e alle ventuno Conferenze dei Sindaci del Veneto.
- d) Che il medesimo piano 2013 prevede inoltre, nell'ambito della linea strategica 6: "Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione", le azioni di Monitoraggio e Assistenza tecnica alle linee strategiche di intervento 1 e 2.
- e) Che tali attività saranno finalizzate all'assistenza tecnica alla progettazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione relative agli interventi di formazione e di integrazione sociale e scolastica. I predetti interventi posti in capo rispettivamente alle Province ed alle Conferenze dei Sindaci debbono infatti, come sopra già rimarcato, necessariamente realizzarsi in maniera coordinata e condivisa tra i diversi attori del territorio tra i quali, oltre agli Enti Locali sopracitati, si annoverano le Prefetture del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Associazioni di volontariato. All'attività di assistenza tecnica si affianca un'attività di monitoraggio degli interventi resa necessaria per avere contezza del numero dei destinatari, della tipologia degli stessi nonché per valutare l'efficacia degli interventi.
- f) Che con D.G.R. n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha affidato all'Ente regionale Veneto Lavoro, ente strumentale "in house" della Regione e già gestore dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, per un finanziamento complessivo di €

40.000,00, le suddette attività di monitoraggio e assistenza tecnica ed ha approvato la stipula di una Convenzione con il medesimo Ente.

- g) Che con la medesima D.G.R. n. _____ è stato fatto obbligo a Veneto Lavoro di trasmettere alla Struttura Regionale competente in materia di immigrazione entro il 30.01.2014 il piano operativo delle attività che sarà sottoposto all'approvazione del Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione è la gestione delle attività di assistenza tecnica alla progettazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione relative agli interventi di formazione e di integrazione sociale e scolastica, da realizzarsi a cura delle sette Amministrazioni provinciali e delle 21 Conferenze dei Sindaci del Veneto, secondo le linee guida elaborate dal Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 86 del 29.10.2013 e dal Programma annuale attuativo per il 2013 approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 16 dicembre 2013.

Nello specifico dovranno essere garantite da Veneto Lavoro le seguenti attività:

- Convocazione dei sette Tavoli Provinciali di coordinamento, uno per Provincia, con il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali interessati (Enti Locali sopracitati, Province, Prefetture, Ufficio Scolastico Regionale, Uffici Scolastici Provinciali), su richiesta dell'U.P. Flussi Migratori;
- Pubblicazione entro il 30.04.2014 dell'avviso per la partecipazione all'attività da parte delle Conferenze dei Sindaci e delle Province, attraverso la presentazione dei Piani Territoriali per l'Integrazione;

- Sostegno alla progettazione e alla presentazione dei piani da parte delle Conferenze dei Sindaci e delle Province, anche eventualmente alla raccolta e presentazione della documentazione necessaria;
- Istruttoria dei piani presentati e validazione degli stessi tramite verbale da trasmettersi all'Unità di Progetto Flussi Migratori;
- Sostegno alle Province per la redazione dei bandi per l'assegnazione della quota riservata alle associazioni di immigrati iscritte al Registro regionale Immigrazione;
- Sostegno alle associazioni di immigrati per la presentazione dei progetti e per la relativa rendicontazione;
- Raccolta rendicontazioni, verifica delle stesse e approvazione per la successiva trasmissione all'Unità di Progetto Flussi Migratori entro e non oltre il 15.09.2015;
- Coordinamento con la Rete Informativa Immigrazione per la pubblicazione sul sito internet www.venetoimmigrazione.it della sintesi dei sette Piani territoriali per l'integrazione, dell'elenco dei referenti di Province e Conferenze dei Sindaci, della specifica delle azioni e dei soggetti attuatori;
- Monitoraggio degli interventi formativi e di integrazione sociale e scolastica realizzati nell'ambito della presente programmazione.

Art.3 (Modalità di esecuzione)

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate nel piano operativo delle attività, comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate, che dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, entro il 30.01.2014.

Art. 4 (Comunicazione)

Veneto Lavoro dovrà presentare alla U.P. Flussi Migratori una relazione semestrale di monitoraggio sull'iniziativa e una relazione sui risultati finali sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia progettuale che saranno individuati dalla competente Struttura

regionale. Dovrà inoltre garantire la comunicazione degli interventi attivati dai diversi programmi, al fine di trasferire e diffondere le migliori pratiche e di assicurare la condivisione territoriale delle esperienze progettuali.

Art. 5 (Durata)

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti sino al 30.10.2015 e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)

Per l'esecuzione della presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.

Veneto Lavoro dovrà produrre il piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate entro e non oltre il 30.01.2014.

Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione ad avvenuta approvazione da parte della competente Unità di Progetto, del rendiconto finale e relazione sugli interventi che dovranno pervenire alla competente Unità di Progetto entro e non oltre il 30.09.2015.

Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'articolo 2 della presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 7 (Revoca e risoluzione)

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa, dando congruo preavviso.

In tal caso l'affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad

adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere la convenzione senza alcun onere di spesa a suo carico per il lavoro svolto da Veneto Lavoro; in tal caso l'importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art. 8 (Modifiche e integrazioni)

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 11 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Veneto Lavoro si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

Art.13 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 15 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 16 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 16 articoli scritti su n. __ fogli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, lì _____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

per Veneto Lavoro
